



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 26-06-2020

Oggetto: TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, presso CENTRO C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
MARINI FILIPPO	P	SAVERI BRUNO	P
BERNARDINI AURELIO	P	AMORI MARINA	P
PERONI GIAMPAOLO	P	BARTOCCI SILVIA	A
POMPA MATTIA	P	PIERGENTILI ALBERTO	A
BENEDETTI FRANCESCA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 25-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Il Sindaco introduce il punto nr.6 all'ordine del giorno:
Tari anno 2020 – Approvazione tariffe e scadenze anno 2020.

Illustra la delibera la Responsabile dell'Area Finanziaria che evidenzia che non vi sono state modifiche sulle tariffe e sono state previste tre scadenze. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi è stato effettuato il trapasso dei dati dal Comune di Cascia a Poggiodomo, al fine della corretta gestione degli aspetti concernenti i tributi locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale n. 5 del 01/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stata nominata quale Responsabile del Servizio finanziario, Tributi e Personale la dottoressa Minni Sonia;
- il Comune di Poggiodomo ha stipulato in data 27 una convenzione con il Comune di Monteleone di Spoleto una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio finanziario, Tributi e Personale;

Premesso che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Richiamati i seguenti provvedimenti, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 11 aprile 2020;

VISTO il DL 18/2020 "Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che all'art.107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" prevede il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto che con lo stesso decreto sono state adottate diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza, tra le quali rilevano quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento agli articoli:

- 62 dispone che *"i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020"*;

- 67 dispone che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;

- art. 68 dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,”;

Tenuto conto che

- nel decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 non vi sia un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza e conseguentemente a rinviare i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;

Richiamato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato dall’Ente;

VISTI:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale, dall'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che:

-l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

-il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

-il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

-il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni - caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

VISTO che l'amministrazione comunale sta predisponendo lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 e non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione Arera, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020.

D'altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

DATO ATTO dell'incertezza e limitata chiarezza dovuta alle novità legislative e in più alle difficoltà amministrative, organizzative e procedurali connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, che le suddette scadenze della TARI 2020 non possono essere rispettate, pertanto vengono riproposte le seguenti scadenze, salvo ulteriori disposizioni/proroghe di legge:

- **I rata scadenza 10 luglio 2020 acconto con le - tariffe del 2019;**
- **II rata scadenza 10 settembre 2020 acconto con le tariffe del 2019**
- III rata scadenza 10 novembre 2020 saldo con le tariffe del 2019**

CONSIDERATO ad ogni modo che l'Ufficio tributi dell'Ente è autorizzato in autonomia con propria determinazione a fissare eventuali diversi termini di scadenza delle rate di riscossione al verificarsi di proroghe o casi di esenzione eventualmente stabiliti dalla legislazione nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTA la struttura tariffaria approvata per l'anno 2019 con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2019, che si allega al presente atto, che temporaneamente si intendono confermate per l'anno 2020;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 57 bis, comma 1, lett b) del D.L.124/2019, la scadenza dell'approvazione delle tariffe e del regolamento è stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della Tari;
- ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del DL 201/2011, introdotto dall'art.15 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata prima del 1°dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente;
- che l'art.107 comma 4 del D.L 18/2020 proroga il termine per la determinazione delle tariffe 2020 al 30 giugno 2020;
- che ai sensi dell'art.107 comma 5, i comuni possono in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della L.147/2013 approvare le tariffe della Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate, di cui due in acconto e la terza a saldo prevedendo le seguenti scadenze:

- 1° rata Scadenza 10 Luglio 2020: acconto con le tariffe del 2019;
- 2° rata Scadenza 10 Settembre 2020: acconto con le tariffe del 2019
- 3° rata Scadenza 10 Novembre 2020: saldo con le tariffe del 2019;

L'eventuale conguaglio, come disposto da ARERA, a seguito dell'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2020, potrà essere richiesto ai contribuenti soltanto a partire dall'anno 2021;

Visto il Testo Unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e smi;

Visto lo statuto dell'Ente;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

- 1) **Di confermare** in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche già approvato per l'anno 2019 con atto C.C. n 4 del 13/04/2019 che si riportano in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di specificare** che l'eventuale conguaglio, come disposto da ARERA, a seguito dell'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2020, potrà essere richiesto ai contribuenti soltanto a partire dall'anno 2021;
- 3) **Di dare atto che:**
 - a) sulla base del Pef anno 2020, approvato con le nuove modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive;
 - b) la TARI 2020 verrà riscossa in tre rate come sopra meglio specificato con la nuova scadenza di seguito riportata e, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento F24 preventivamente compilati dal Comune:

- 1° rata Scadenza 10 Luglio 2020: acconto con le tariffe del 2019;
- 2° rata Scadenza 10 Settembre 2020: acconto con le tariffe del 2019
- 3° rata Scadenza 10 Novembre 2020: saldo con le tariffe del 2019;

4) Di precisare che l'Ufficio tributi dell'Ente è autorizzato in autonomia con propria determinazione a fissare eventuali diversi termini di scadenza delle rate di riscossione al verificarsi di proroghe o casi di esenzione eventualmente stabiliti dalla legislazione nazionale;

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all'invio della stessa, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019, al Mef entro il 14 ottobre 2020, al fine della sua pubblicazione sul sito **www.finanze.gov.it** entro il 28 ottobre dello stesso anno;

6) Di provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D. Lgs 33/2013;

7) Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 20-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 26-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE